

## STATUTO

### TITOLO I

#### Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'associazione, denominata "**Misiliscemi**", con sede legale in Trapani nella frazione di Rilievo Via Marsala N. 175.

L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

#### Art. 2 - Natura, statuto e regolamento

L'associazione a carattere volontario "**Misiliscemi**" non persegue fini di lucro.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale dell'associazione e vincola gli aderenti alla sua osservanza.

Il presente statuto è modificabile da parte di apposita assemblea straordinaria nei termini definiti dai successivi artt. 12 e 14.

### TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 3 - Scopi e finalità

L'associazione "**Misiliscemi**", in forma democratica, persegue il fine di mantenere e diffondere le tradizioni storiche, culturali e popolari della comunità.

**«Ha lo scopo di affermare l'assoluta identità dei luoghi e delle persone che lo vivono».**

Considera il patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico,

storico - artistico, archeologico, librario ed archivistico esistente nel suo territorio come preziosa testimonianza della sua storia, ne promuove la valorizzazione e ne garantisce la tutela e la conservazione.

La "**Masiliscemi**" si prefigge pertanto di informare la propria azione politica alla tutela dei diritti fondamentali, nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, solidarietà et uguaglianza. Promuove lo sviluppo civile, culturale, economico e sociale della propria comunità e l'autonomia amministrativa. L'associazione concorre a tutelare il diritto al lavoro dei cittadini del proprio territorio.

#### **Art. 4 - Competenze e territorialità**

L'associazione opera principalmente nel territorio delle frazioni di Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Pietretagliate, Guarrato, Salinagrande e Fontanasalsa del comune di Trapani.

La «**Misiliscemi**» promuove la partecipazione dei cittadini nella propria attività politica, riconoscendo, anche, la funzione ed il ruolo della comunità ecclesiastica operante nel suo territorio.

#### **Art. 5 - Attività istituzionali**

Per realizzare lo scopo prefissato e nell'intento di agire a favore della collettività la "**Misiliscemi**" darà vita alle seguenti attività:

iniziative volte all'ottenimento di fondi e di donazioni;  
realizzazione e sostegno di progetti di emancipazione economi-

ca e culturale del territorio;

realizzazione di opuscoli, periodici, strumenti multimediali

che informino e promuovano le iniziative dell'associazione;

vigilanza sul buon andamento, sull'imparzialità, sulla tempe-

stività, sulla correttezza e trasparenza dell'azione ammini-

strativa degli enti locali, segnalando irregolarità e ritardi

all'organo responsabile;

promozione e realizzazione di iniziative culturali e turisti-

che previste dalla legge;

programmazione di iniziative socio - educative in collabora-

zione con soggetti pubblici e privati che operano nel settore;

concorre ad assicurare la fruizione dell'ambiente e della mo-

bilità dei cittadini;

sensibilizzazione attraverso incontri, conferenze, mostre,

pubblicazioni periodiche od occasionali, supporti multimediali

ed ogni altro mezzo di comunicazione - anche con la presenza

di gruppi locali diffusi sul territorio - al tema dello svi-

luppo razionale ed equilibrato dell'intero territorio e delle

attività economico - produttive - innovative ed abitative, ri-

conoscendo valenza primaria alle attività turistiche ed agri-

turistiche in virtù della presenza delle saline, dei bagli e

dei vari siti storici.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione preva-

lentemente tramite l'opera di volontariato dei propri aderen-

ti, anche in collaborazione con altre associazioni di volonta-

riato.

#### **Art. 6 - Gratuità delle prestazioni e rimborso spese**

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Possono essere rimborsate dall'associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo, le spese effettivamente sostenute per le attività prestate.

#### **Art. 7 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio**

Il patrimonio è costituito da:

beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;

eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

quote associative e contributi degli aderenti;

contributi di privati;

contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

### TITOLO III - GLI ADERENTI

#### **Art. 8 - Ammissione ed esclusione**

Possono essere soci della «Misiliscemi» tutte le persone fisiche residenti nelle frazioni di Rilievo, Marausa, Guarrato, Locogrande, Palma, Fontanasalsa, Pietretagliate, Salinagrande del Comune di Trapani o che esercitano la loro professione nel territorio o che abbiano interessi culturali e/o sociali nel territorio.

Sono soci coloro che, a seguito di domanda scritta, sono stati ammessi mediante deliberazione dal Consiglio direttivo, purché versino la quota d'iscrizione e la quota associativa annuale, deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria.

Per gravi e comprovati motivi i soci, che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, possono essere radiati dall'associazione a seguito di deliberazione dell'assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Da membro del direttivo si decade, qualora si ricopra una carica ufficiale in un partito politico.

Da socio si decade per il mancato pagamento della quota asso-

ciativa annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto oppure per recesso del socio.

#### **Art. 9 - Distinzione fra soci**

Nell'associazione si distinguono i soci fondatori ed i soci ordinari. Sono soci fondatori quelli risultanti dall'Atto Costitutivo. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento attribuire ad altri soci le prerogative attribuite ai soci fondatori.

#### **Art. 10 - Diritti**

Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:

partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

partecipare all'assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per il suo scioglimento anticipato e per la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

accedere alle cariche associative;

informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e disciplinate dal regolamento.

#### **Art. 11 - Doveri**

Gli aderenti all'associazione sono obbligati a:

osservare il presente statuto, il regolamento e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, svolgere il proprio servizio nell'ambito dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

tenere verso gli altri componenti ed all'esterno dell'associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà e di giustizia ed attuato con correttezza, onestà, probità e rigore morale;

versare la quota associativa annuale.

#### **TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Art. 12 - Indicazione degli organi**

Sono organi dell'associazione, l'assemblea, il Consiglio direttivo, il presidente, Collegio dei Saggi, il Collegio sindacale.

#### **CAPO I - L'assemblea**

##### **Art. 13 - Composizione e presidenza**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione, in regola con il versamento della quota annuale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente assistito dal Segretario; in caso di assenza o d'impedimento del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi dal consigliere anziano.

##### **Art. 14 - Convocazione**

L'assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

In via ordinaria l'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro il mese di aprile successivo all'anno di esercizio, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno od almeno la

metà dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati né facciano richiesta scritta.

In via straordinaria l'assemblea delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

La convocazione dell'assemblea viene fatta mediante lettera ordinaria, o in altra forma deliberata dal Consiglio direttivo, almeno quindici giorni prima della data fissata; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno.

#### **Art. 15 - Funzioni**

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

elegge il Consiglio direttivo, il Collegio sindacale e il Collegio dei saggi;

approva il bilancio preventivo e consuntivo per ogni esercizio annuale;

approva lo statuto, il regolamento e le relative variazioni;

delibera l'entità della quota associativo annuale;

delibera l'esclusione degli associati;

si esprime sui ricorsi relativi alla reiezioni di domande d'ammissione di nuovi aderenti.

#### **Art. 16 - Validità dell'assemblea**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più



uno dei soci, in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei soci.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Non essendo valida l'assemblea in prima convocazione per mancanza del numero legale, essa sarà convocata in seconda convocazione, che può avvenire non prima di 24 ore dalla prima e potrà validamente deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei soci intervenuti oltre quelli rappresentati.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta.

Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

#### **Art. 17 - Verbale dell'assemblea**

Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto a cura del segretario e sot-

toscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'assemblea.

Il registro dei verbali è tenuto agli atti ed ogni aderente ne ha diritto alla consultazione, previa richiesta.

## **CAPO II - Il Consiglio direttivo**

### **Art. 18 - Composizione, convocazione e validità di riunione**

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 11, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.

L'assemblea che nomina i consiglieri ne determina il numero.

Il Consiglio direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, nomina fra i suoi membri:

il presidente

il vice presidente

il segretario

il tesoriere economo

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente assistito dal Segretario; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione nominando altro membro tra i soci, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo

Consiglio.

Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti né faccia richiesta scritta.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

#### **Art. 19 - Durata e funzioni**

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Le funzioni del Consiglio direttivo sono:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

nominare il Presidente, il vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere economo, attribuendo loro, insieme ad altre funzioni operative, la redazione dei bilanci, la cura dei libri contabili e dei verbali;

nominare, su proposta del Presidente, un Vice-Presidente;

deliberare sulle domande di nuove adesioni e proporre all'assemblea l'allontanamento dei soci, per gravi motivi;

vigilare sull'osservanza delle leggi regionale e nazionale e delle disposizioni statutarie e regolamentari, provvedere agli

affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea;

emanare un Regolamento per l'attività dell'associazione, ovvero più Regolamenti per i singoli settori di attività;

nominare, anche tra non soci, liberi professionisti anche per le singole discipline curate nelle finalità dell'associazione.

#### **Art. 20 - Verbale del Consiglio direttivo**

Il verbale di ogni riunione del Consiglio direttivo, redatto a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'assemblea, sono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i soci, previa richiesta.

### **CAPO III - Il presidente**

#### **Art. 21 - Elezione e durata in carica**

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo e dura in carica 3 anni.

#### **Art. 22 - Funzioni**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente ha il compito di:

convocare e presiedere l'assemblea ed il Consiglio direttivo;

dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi;

stipulare le convenzioni, i contratti e compiere tutti gli atti giuridici relativi all'associazione in caso d'urgenza e d'indifferibilità può assumere i poteri del Consiglio direttivo.

vo, chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

#### **CAPO V - Il Collegio dei saggi**

##### **Art. 23 - Composizione, durata e funzioni**

Il collegio dei saggi è costituito da tre componenti, scelti tra i parroci della prima unità pastorale, il parroco moderatore protempore è il presidente che ha la facoltà di scegliere gli altri due parroci come componenti del collegio.

Il Collegio dei saggi dura in carica tre anni, ha la funzione di risolvere eventuali contrasti in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un associato o da un organo dell'associazione e di fare proposte al Consiglio direttivo.

##### **Art. 24 - Collegio Sindacale**

Il collegio sindacale è costituito da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti.

Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Commercialisti.

I membri possono essere esterni all'associazione.

#### **TITOLO V - IL BILANCIO**

##### **Art. 25 - Bilancio consuntivo e preventivo**

Il bilancio consuntivo è redatto dal Tesoriere economo, sotto la responsabilità del Presidente, ed è approvato dal Consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di entrata e di uscita relative all'esercizio annuale, che comprende le attività tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

IL bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio direttivo.

Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle entrate e delle uscite relative all'esercizio annuale successivo.

#### **Art. 26 - Approvazione del bilancio**

I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede operativa dell'associazione, per essere esaminati dal collegio sindacale almeno 30 giorni prima della riunione dell'assemblea ordinaria convocata per la loro approvazione, e almeno 15 giorni prima da parte degli aderenti,

I bilanci consuntivo e preventivo sono approvati dall'assemblea secondo le norme dell'art. 14 del presente statuto.

#### **Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che le destinazioni o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'avanzo che comunque potrebbe evidenziarsi in un esercizio di bilancio verrà destinato a riserva.

#### **Art. 28 - Scioglimento**

In caso di scioglimento, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali  
dell'associazione sentito l'organismo di controllo.

#### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 29 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente riportato nel presente statuto,  
si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge  
vigenti in materia.

